Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° **Roma - Giovedì, 23 giugno 1932 - Anno X** **Numero 144**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 maggio 1932, n. **665**.
Ricorsi per tasse ed imposte nelle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le norme vigenti relative alla procedura dei ricorsi per le tasse ed imposte dirette istituite nella Colonia Eritrea, nella Somalia Italiana, nella Tripolitania e nella Cirenaica sono modificate secondo il disposto degli articoli seguenti.

Art. 2.

Contro le decisioni pronunciate dalle Commissioni di secondo grado o di appello, funzionanti nelle Colonie predette, sui reclami per tasse ed imposte dirette, presentati dai contribuenti secondo le disposizioni vigenti, è ammesso il ricorso ad una Commissione centrale, istituita presso il Ministero delle colonie, limitatamente ai casi di violazione o di erronea applicazione od interpretazione delle disposizioni relative alle tasse ed imposte dirette in vigore nelle singole Colonie. Alla predetta Commissione centrale sono altresì devoluti i ricorsi per violazione o falsa applicazione della legge contro decisioni delle Commissioni di secondo grado, che le vigenti disposizioni attribuiscono alla competenza della Corte d'appello della Libia e del Ministero delle colonie.

Art. 3.

La Commissione centrale, di cui all'articolo precedente, è costituita:

a) da un presidente di sezione del Consiglio superiore coloniale, presidente;

b) da due membri effettivi del Consiglio superiore coloniale designati dallo stesso;

c) dai direttori generali per le Colonie dell'Africa orientale e dell'Africa settentrionale;

d) da un direttore generale e da tre funzionari, di grado non inferiore al sesto, del Ministero delle finanze, designati dal Ministero delle finanze.

La Commissione ha sede presso il Ministero delle colonie; ne è segretario un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione coloniale (gruppo *A*) di grado non inferiore all'ottavo.

La nomina dei componenti la Commissione è fatta ogni biennio, con decreto del Ministro per le colonie.

Art. 4.

Il ricorso alla Commissione centrale deve essere presentato dal contribuente entro tre mesi dalla notifica della decisione delle Commissioni di secondo grado o di appello funzionanti nelle rispettive Colonie e non sospende il pagamento delle tasse, imposte o delle eventuali penalità.

Il ricorso, redatto in carta bollata da L. 5, deve essere firmato dall'interessato oppure, in caso di più interessati, da uno di essi.

Nel ricorso si esporranno il fatto, le questioni ed i capi della decisione contestata, indicando le disposizioni di legge che si affermano violate od erroneamente applicate e interpretate.

I documenti uniti al ricorso potranno essere prodotti, in originale od in copie autentiche, in esenzione da tassa.

Art. 5.

Il ricorso può essere presentato al Governo delle rispettive Colonie o alla Segreteria della Commissione centrale, che ne rilasciano ricevuta, oppure spedito con lettera raccomandata alla Segreteria medesima. In quest'ultimo caso sarà tenuto conto, agli effetti della tempestività del ricorso, della data di spedizione risultante dal timbro e dalla ricevuta postale.

Le ricevute di cui all'alinea precedente sono i soli documenti ritenuti validi per provare la data di presentazione del ricorso.

Art. 6.

La Commissione centrale può richiedere ai Governi delle Colonie tutti gli elementi e documenti che ritenga utili al proprio giudizio e può anche sentire la parte ricorrente.

Le decisioni della Commissione centrale sono prese a maggioranza di voti con l'intervento di almeno due terzi dei componenti; in caso di parità di suffragi, il voto del presidente è prevalente.

Le decisioni saranno motivate e dovranno essere pronunziate non oltre quattro mesi dalla presentazione del ricorso e comunicate integralmente, entro dieci giorni, al reclamante ed al Governo della Colonia a cui il ricorso si riferisce.

Art. 7.

Contro le decisioni della Commissione centrale non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

Art. 8.

Le questioni circa la competenza degli uffici finanziari del Regno e delle Colonie, in materia di tasse ed imposte dirette, e quelle relative ai conflitti di competenza nella applicazione delle medesime, sono devolute al giudizio di una speciale sezione della Commissione centrale per le imposte dirette del Regno, presieduta dal presidente di quest'ultima e costituita:

a) dai componenti della Commissione centrale di cui all'art. 3;

b) da cinque membri scelti fra i membri della Commissione centrale per le imposte dirette del Regno, che non siano funzionari in attività di servizio dei Ministeri delle finanze e delle colonie; e i quali saranno nominati per un biennio con decreto del Ministro per le finanze da emanarsi di concerto con quello per le colonie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 19 maggio 1932, n. 666.

Inclusione di un rappresentante dell'Associazione fascista della scuola nel Consiglio direttivo dell'Istituto di soccorso «Giuseppe Kirner» in Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

All'art. 6 della legge 22 marzo 1928, n. 718, relativa all'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » in Firenze, è sostituito il seguente:

« Art. 6. — L'Istituto è retto dal Consiglio direttivo composto:

a) di un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza;

c) di un rappresentante dell'Associazione fascista della scuola;

d) di cinque soci effettivi scelti dal Ministro per l'educazione nazionale;

e) di un rappresentante di ognuno di quegli enti da cui sarà corrisposto all'Istituto un contributo annuo non infe- a L. 10.000 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO — MOSCONI — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 30 maggio 1932, n. 667.

Modificazioni al 2° comma dell'art. 26 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, sull'ordinamento del credito agrario nel Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'art. 26 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, è modificato come segue:

« Le disposizioni degli articoli 30, 31 e 32 del detto testo unico rimangono in vigore nei confronti del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, degli Istituti indicati dall'art. 14, nonchè delle Casse comunali di credito agrario e saranno anche applicabili, per quanto riguarda l'esercizio del credito agrario, alla Banca nazionale del lavoro ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 30 maggio 1932, n. 668.

Assunzione a carico dello Stato delle verifiche relative alle domande di trasformazione di boschi in altre qualità di colture e di terreni saldi in terreni soggetti a periodiche lavorazioni, quando si tratti di proprietari che dimostrino di non possedere più di un ettaro di terreno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La Milizia nazionale forestale, in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 21 del regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, eseguirà a spese dello Stato le verifiche relative alle domande per la trasformazione dei boschi in altre qualità di colture e di terreni saldi in terreni soggetti a periodiche lavorazioni, quando si tratti di proprietari che dimostrino di non possedere più di un ettaro di terreno.

Tale dimostrazione deve essere data mediante certificato dell'Ufficio delle imposte dirette competente da rilasciarsi, con espresso riferimento alla presente legge, ed anche per il tramite degli uffici comunali che sono tenuti alla richiesta, su carta libera ed in esenzione da qualsiasi tassa e diritti.

I tipi planimetrici richiesti a corredo delle domande saranno redatti dalla Milizia forestale.

Alla spesa relativa sarà provveduto con le normali dotazioni del bilancio passivo della Milizia nazionale forestale, e precisamente con i fondi del capitolo 49 dell'esercizio 1931-32 ed ai corrispondenti degli esercizi futuri.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 6 giugno 1932, n. 669.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 febbraio 1932, n. 108, contenente riduzione della tassa di registro sui contratti di appalto per la costruzione di navi per l'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 18 febbraio 1932, n. 108, contenente riduzione della tassa di registro sui contratti di appalto per la costruzione di navi per l'estero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 6 giugno 1932, n. 670.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 dicembre 1931, n. 1562, portante provvedimenti in materia di tassa di scambio sulle acque gassose e minerali artificiali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 dicembre 1931, n. 1562, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio sulle acque gassose e minerali artificiali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 6 giugno 1932, n. 671.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 novembre 1931, n. 1471, concernente i diritti erariali sugli spettacoli e trattenimenti sportivi e l'assegnazione della somma annua di L. 1.500.000 a favore del C.O.N.I.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 16 novembre 1931, n. 1471, concernente i diritti erariali sugli spettacoli e trattenimenti sportivi e l'assegnazione della somma annua di L. 1.500.000 a favore del C.O.N.I.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 maggio 1932, n. 672.

Provvedimenti per alleviare la crisi delle miniere di piombo, zinco, antimonio e lignite della Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di emanare, per l'esercizio finanziario 1932-33, provvidenze intese ad assicurare la continuazione dell'attività delle miniere di piombo, zinco, antimonio e lignite della Sardegna, tuttora gravemente colpite dalla persistente crisi, nonchè ad attuare opere di assistenza e previdenza a favore degli operai di dette miniere e delle loro famiglie;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1932-33, il Ministro per le corporazioni è autorizzato ad accordare sovvenzioni ai concessionari di miniere di piombo e zinco della Sardegna, i quali si impegnino a tenere occupato, sia nelle miniere che negli stabilimenti annessi (laverie e fonderie), durante detto esercizio finanziario, un dato numero di operai, da determinarsi nel decreto Ministeriale di cui al successivo art. 6.

Art. 2.

Qualora il prezzo del piombo o dello zinco si stabilizzasse al corso di sedici sterline oro per tonnellata inglese, la sovvenzione, corrisposta ai singoli concessionari di miniere, sarà ridotta in base al rapporto intercedente tra il quantitativo di minerale che non beneficia di detto corso ed il quantitativo totale di minerale prodotto.

La sovvenzione cesserà di essere dovuta dal momento in cui le quotazioni di entrambi i metalli anzidetti saranno stabilizzate ad un corso non inferiore a sedici lire sterline oro per tonnellata inglese.

Art. 3.

Potranno parimenti essere accordate sovvenzioni ai concessionari di miniere di antimonio e di lignite della Sardegna, i quali si impegnino a tenere occupato, durante l'eser-

cizio finanziario 1932-33, un dato numero di operai da indicarsi nel decreto di cui al successivo art. 6.

Art. 4.

Il Ministro per le corporazioni ha facoltà di destinare ad opere di assistenza e di previdenza a favore degli operai delle miniere, di cui agli articoli 1 e 3, e delle loro famiglie, la parte del fondo stanziato al successivo art. 5, che non fosse comunque erogata in sovvenzioni ai concessionari delle miniere stesse.

Art. 5.

Per l'attuazione del presente decreto, verrà, con decreto del Ministro per le finanze, stanziato in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni, per l'esercizio finanziario 1932-33, il fondo di L. 4.000.000.

Detto fondo sarà ripartito in quattro rate, di un milione di lire ciascuna, le quali saranno erogate rispettivamente al 30 settembre e al 31 dicembre dell'anno corrente e al 31 marzo e al 30 giugno 1933.

Qualora si verificassero le condizioni previste dall'articolo 2 per la riduzione o la cessazione della sovvenzione, si farà luogo alle corrispondenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi di concerto col Ministro per le finanze, saranno stabilite le norme per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 321, *foglio* 86. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° maggio 1932, n. 673.

Approvazione del regolamento per la importazione delle armi in Etiopia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 20 luglio 1931, n. 1136, che dà esecuzione nel Regno e nelle Colonie al Trattato per l'importazione delle armi in Etiopia, stipulato in Parigi il 21 agosto 1930;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le colonie, per le finanze e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'importazione delle armi in Etiopia, di cui al Trattato messo in esecuzione con R. decreto 20 luglio 1931, n. 1136, di cui alle premesse del presente decreto, è regolata come appresso:

TITOLO I.

Esportazione con destinazione in Etiopia.

Art. 1.

L'esportazione delle armi, delle munizioni e del materiale da guerra indicati nelle categorie I, II, IV e V dell'elenco 1°, annesso al presente decreto, destinati in Etiopia, non può aver luogo senza un permesso di esportazione, rilasciato, su domanda dell'interessato, conformemente a quanto è stabilito al successivo art. 2. Detto permesso di esportazione non potrà, se si tratti di articoli compresi nelle categorie I, II e IV, essere rilasciato che a nome di persone titolari di una domanda scritta o di un visto firmato da S. M. il Negus o dai suoi Ministri espressamente a ciò delegati, e redatto in conformità al modello di cui all'allegato II del presente decreto.

Per gli articoli che rientrano nella categoria V non è necessaria alcuna domanda scritta o visto per il rilascio del permesso di esportazione; ma in tal caso sarà inviata al Governo etiopico una copia del permesso, giusta quanto è previsto dal successivo art. 4.

Art. 2.

Le domande di autorizzazione per l'esportazione delle armi, delle munizioni e dei materiali compresi nelle categorie I, II e IV dell'elenco 1° annesso al presente decreto debbono essere redatte su carta da bollo da L. 5 ed indirizzate al R. Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza.

La domanda deve indicare:

1° la denominazione esatta della categoria delle armi, delle munizioni e dei materiali bellici, così come sono indicati nell'allegato 1° del presente decreto, nonchè la quantità e la qualità dei colli (numero dei colli, marche e numeri che li contrassegnano, peso lordo, peso netto, numero e specie delle armi);

2° il nome e l'indirizzo della Ditta esportatrice;

3° il nome e l'indirizzo del destinatario effettivo;

4° le condizioni speciali riguardanti l'esportazione (mezzo di spedizione, itinerario, paese di transito, dogana presso la quale deve effettuarsi l'esportazione);

5° il termine approssimativo nel quale deve effettuarsi l'esportazione. Tale termine non potrà superare i sei mesi; in casi particolari il Ministero dell'interno potrà prorogarlo a non oltre un anno.

Alla domanda dovrà essere allegata, per quanto concerne gli articoli di cui alle categorie I, II e IV, la domanda scritta presentata ed il visto rilasciato dal Governo etiopico nelle condizioni previste dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

Il permesso di esportazione è rilasciato dal R. Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza, su conforme parere del R. Ministero degli affari esteri e del

R. Ministero delle colonie. Esso sarà conforme al modello di cui all'allegato 3° del presente decreto e porterà le indicazioni previste dai precedenti articoli 1° e 2°.

Art. 4.

Il permesso di esportazione è redatto in quattro esemplari. I primi due esemplari sono consegnati dall'Autorità di pubblica sicurezza del luogo ove sono depositate le armi, le munizioni ed il materiale bellico, all'esportatore, il quale deve presentarne uno al competente Ufficio di dogane che, appostavi una dichiarazione attestante la effettuata esportazione, lo restituisce al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza. Il terzo viene trasmesso al R. Ministero degli affari esteri - Direzione generale Europa, Levante e Africa - il quale lo fa pervenire al Governo etiopico. Il quarto è trasmesso al R. Ministero delle colonie - Direzione generale per le Colonie dell'Africa orientale.

L'esemplare del permesso di esportazione indirizzato al Governo etiopico deve portare una annotazione per far conoscere allo stesso Governo che il predetto esemplare dovrà essere, dopo apposta l'attestazione dell'avvenuta importazione delle armi, munizioni e materiale bellico, restituito al R. Ministero degli affari esteri - Direzione generale Europa, Levante e Africa - il quale lo farà pervenire al R. Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - dandone al tempo stesso notizia al R. Ministero delle colonie - Direzione generale dell'Africa orientale.

Art. 5.

Le armi, le munizioni ed il materiale bellico che rientrano nelle categorie I, II, IV e V di origine e provenienza italiana, quando siano reimportati nel Regno per conto degli esportatori autorizzati a norma dei precedenti articoli, non saranno sottoposti ad altre formalità oltre quelle stabilite, per le merci similari di ritorno dalle colonie italiane, dal R. decreto 15 maggio 1898, n. 168, che stabilisce le norme per la reimportazione in franchigia delle merci di produzione italiana, nonchè dalla legge di pubblica sicurezza.

TITOLO II.

Transito.

Art. 6.

Le spedizioni delle armi, delle munizioni e del materiale da guerra di provenienza dalla Gran Bretagna e dall'Irlanda del Nord, o dalla Francia, in transito per l'Italia, con destinazione in Etiopia, dovranno essere accompagnate dal permesso di esportazione rilasciato dal paese di origine, nonchè dalla domanda scritta o dal visto del Governo etiopico, previsto dall'art. 1 del presente decreto. La domanda scritta o il visto non sarà necessario se si tratti di articoli che rientrano nella categoria V.

Art. 7.

La spedizione delle armi, delle munizioni e del materiale da guerra di provenienza da altri Paesi che non siano la Gran Bretagna ed Irlanda del Nord o la Francia destinati in Etiopia, in transito per l'Italia, è sottoposta alle stesse norme e condizioni stabilite dal precedente articolo. Ove non siano prodotti i documenti ed i certificati prescritti da tale articolo, il transito dovrà essere autorizzato con la licenza prevista dall'art. 28 della legge di pubblica sicurezza, che sarà concessa dietro esibizione della domanda scritta o visto indicati nell'art. 1 del presente decreto.

I Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per le colonie, per le finanze e per la guerra, sono incaricati, ciascuno per la parte di loro competenza, dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — DE BONO — MOSCONI — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 321, foglio 29. — MANCINI.

ANNESSO I

Estratto dal Trattato per l'importazione delle armi in Etiopia, stipulato in Parigi il 21 agosto 1930.

CATÉGORIE I.

Armes, munitions et matériel de guerre, exclusivement conçus pour et destinés a la guerre terrestre, navale ou aérienne.

A. — Armes, munitions et matériels, exclusivement conçus pour et destinés à la guerre terrestre, navale ou aérienne, tant ceux qui entrent ou entreront dans l'armement des forces armées de tout Etat, que ceux qui, ayant cessé de faire partie de cet armement, restent susceptibles d'utilisation militaire à l'exclusion de toute autre utilisation. Sont exceptés les armes, munitions et matériels, qui, tout en répondant à la définition ci-dessus, rentrent dans une autre catégorie.

Ces armes, munitions et matériels sont répartis sous les douze rubriques suivantes:

1° Fusils, mousquetons, carabines.

2° *a.* Mitrailleuses, fusils-mitrailleurs, pistolets-mitrailleurs de tous calibres;

b. Affûts pour mitrailleuses;

c. Dispositifs permettant le tir à travers l'hélice.

3° Projectiles et munitions pour les armes énumérées aux numéros 1 et 2 ci-dessus.

4° Appareils de pointage y compris les appareils de visée aériens pour le tir et le lancement de bombes, et les appareils de réglage de tir.

5° *a.* Canons longs et courts et obusiers de calibre inférieur à 15 centimètres (5,9 pouces);

b. Canons longs et courts et obusiers de calibre égal ou supérieur à 15 centimètres (5,9 pouces);

c. Mortiers de tous modèles;

d. Voitures-canons, affûts, récupérateurs, accessoires de montage.

6° Projectiles et munitions pour les armes énumérées au numéro 5 ci-dessus.

7° Appareils et engins servant au lancement de bombes, torpilles, grenades sous-marines et autres sortes de projectiles.

8° *a.* Grenades;

b. Bombes;

c. Mines de terre, mines sous-marines fixes et dérivantes et grenades sous-marines;

d. Torpilles automobiles.

9° Artifices pour les armes, appareils et engins ci-dessus.
10° Baïonnettes.
11° Chars de combats (tanks) et automobiles blindées.
12° Armes et munitions non énumérées ci-dessus.

B. — Pièces détachées des articles rentrant dans le paragraphe *A* ci-dessus, entièrement finies et utilisables exclusivement pour le montage et la réparation desdits articles ou comme pièces de rechange.

CATÉGORIE II.

Armes et munitions pouvant être utilisées à la guerre ou à d'autres usages.

A. — 1° Pistolets et revolvers automatiques ou à chargement automatique, et leurs modèles perfectionnés, se tirant en s'épaulant ou d'une seule main, d'un calibre supérieur à 6 millimètres 5 et d'une longueur de canon supérieure à 10 centimètres.

2° Armes à feu, conçues pour, destinées ou adaptées à des usages non militaires, telles que les armes de sport ou de défense personnelle, mais qui peuvent utiliser les mêmes munitions que les armes à feu désignées dans la catégorie I; autres armes à feu rayées, se tirant en s'épaulant, dont le calibre est égal ou supérieur à 6 millimètres et qui ne figurent pas dans la catégorie I, à l'exception des armes à feu rayées à canon basculant.

3° Munitions pour les armes énumérées sous les deux numéros ci-dessus, à l'exception des munitions rentrant dans la catégorie I.

4° Sabres et lances.

B. — Pièces détachées des articles rentrant dans le paragraphe *A* ci-dessus, entièrement finies, et utilisables exclusivement pour le montage et la réparation desdits articles ou comme pièces de rechange.

CATÉGORIE IV.

1° Aéronefs montés ou non montés.
2° Moteurs d'aéronefs.

CATÉGORIE V.

1° Poudres et explosifs, à l'exception de la poudre noire ordinaire.

2° Armes et munitions autres que celles rentrant dans les catégories I et II, telles que: pistolets et revolvers de tous modèles; armes à feu rayées à canon basculant; autres armes à feu rayées se tirant en s'épaulant, d'un calibre inférieur à 6 millimètres; fusils à canons lisses; fusils à plusieurs canons, dont au moins un lisse; armes à feu utilisant des cartouches à percussion périphérique; armes à feu se chargeant par la bouche.

ANNESSO II

ANNEXE *A.*

Modèle de demande écrite à présenter par le Gouvernement éthiopien pour l'importation d'armes, munitions et matériel de guerre destinés a ses besoins ou à ceux d'une autorité subordonnée.

N°. . . . Date . . . .

à établir en
langue française

Le Gouvernement éthiopien déclare:

1° qu'il désire importer:
(description des articles - catégorie - nombre - autres specifications permettant de les identifier);

2° par
(points d'introduction sur le territoire éthiopien);

3° que ces articles sont destinés à une fourniture directe au Gouvernement éthiopien [ou à . . . . . . (indication de l'autorité publique subordonnée à ce gouvernement) . . . . . qui est autorisée à les recevoir] et que ces articles seront utilisés par le Gouvernement éthiopien [ou par . . . . . (indication de l'autorité publique ci-dessus)];

4° que ces articles sont destinés à . . . . (indication des fins licites);

5° que ces articles ne seront à aucun moment transférés à titre gratuit ou onéreux, contrairement aux stipulations du traité du 21 août 1930.

Date . . . .

Signature de S. M. l'Empereur d'Ethiopie ou d'un Ministre dûment autorisé par Elle
Sceau de Sa Majesté l'Empereur d'Ethiopie

ANNEXE *B.*

Modèle de visa à delivrer par le Gouvernement Ethiopien sur des demandes d'importation d'armes, munitions et matériel de guerre formées par des particuliers.

N. . . . Date . . . .

à établir en
langue française

Le Gouvernement Ethiopien déclare qu'il donne son visa à la demande, présentée par . . . .
(indications des noms et adresse du requérant)
d'importer:

1° . . . .
(description des articles - catégorie - nombre, autres spécifications permettant de les identifier);

2° par . . . .
(points d'introduction sur le territoire éthiopien);

3° (seulement pour le cas d'échantillons d'articles rentrant dans la catégorie I) que ces articles sont destinés à des demonstrations et que le requerant est dûment autorisé à les recevoir;

4° que ces articles ne seront à aucun moment transferés à titre gratuit ou onéreux, contrairement aux stipulations du traité du 21 août 1930.

Date . . . .

Signature de S. M. l'Empereur d'Ethiopie ou d'un Ministre dûment autorisé par Elle
Sceau de Sa Majesté l'Empereur d'Ethiopie

ANNESSO III

ANNEXE *A.*

Modèle de demande d'autorisation d'exportation d'armes, de munitions et de matériel de guerre à destination de l'Ethiopie.

Article 2 du Décret du . . . .

Nom, profession et adresse du pétitionnaire. { . . . .
. . . .
. . . .

Dénomination exacte et catégorie des articles exportés. Nombre, poids brut et poids net.	. . . .
Nom et adresse de la maison du pays exportateur.	. . . .
Nom et adresse du destinataire réel.	. . . .
Mode d'expédition (itinéraire et pays de transit).	. . . .
Bureau de douane d'entrée en Italie (1).	. . . .
Bureau de douane de sortie d'Italie.	. . . .
Délai dans lequel l'exportation devra être réalisée.	. . . .
Date, signature et cachet du pétitionnaire.	. . . .

Avis du Ministère des Affaires Etrangères:

(1) Indication à mentionner en cas de transit par l'Italie.

ANNEXE *B*.

Modèle de licence d'exportation

Numéro et date de la demande écrite ou du visa du Gouvernement éthiopien (1)	. . . .

Est autorisée l'exportation à destination de l'Ethiopie, dans les conditions fixées par le décret du des armes, munitions et matériel de guerre désignés ci-après:

. . . .

(Dénomination exacte et catégories des articles exportés - nombre - poids brut et poids net)

expédié par . . . .

(nome et adresse de la maison du pays exportateur)

à l'adresse de . . . .

(nom et adresse du destinataire réel)

(1) La production de cette pièce n'est pas exigée pour les armes et munitions rentrant dans la catégorie V enumérée à l'annexe I du décret.

L'expédition empruntera l'itinéraire suivant (2):

. . . .

(indication de l'itinéraire et des pays de transit).

L'entrée en Italie aura lieu par le bureau de douane de (2)

(nom du bureau).

La sortie d'Italie s'effectuera par le bureau de douane de . . . .

(nom du bureau).

L'exportation devra être réalisée dans le délai de . . . . (durée du délai).

Date . . . .

Signature et cachet du service (3) *qui a délivré l'autorisation*:

MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Douanes

Copie remise à Monsieur le (Directeur ou Inspecteur) pour exécution.

Le Conseiller d'Etat, Directeur Général.

(2) Indications à mentionner lorsqu'il s'agit d'envois transitant par l'Italie.
(3) Ministère de l'Intérieur.

REGIO DECRETO 2 maggio 1932, n. 674.

Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Dusino San Michele.

N. 674. R. decreto 2 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico della Congregazione di carità di Dusino San Michele.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 2 maggio 1932, n. 675.

Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Asolo.

N. 675. R. decreto 2 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato, con una modifica, lo statuto organico della Congregazione di carità di Asolo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1932 - *Anno X*

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-237.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Vittoria Vecchiet di Antonia ved. Tomasich, nata a Trieste il 12 aprile 1889 e residente a Trieste, S. M. Madd. Sup. n. 471, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge

10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tomasini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Vittoria Vecchiet ved. Tomasich è ridotto in « Tomasini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Iolanda fu Giuseppe, nata il 20 marzo 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(2072)

N. 11419-27720.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Tomsich fu Giuseppe, nato a Trieste il 29 agosto 1905 e residente a Trieste, via della Pietà n. 31, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tomaselli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente; quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Tomsich è ridotto in « Tomaselli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(2073)

N. 11419-73.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Turk di Antonio, nato a Bucuie il 15 novembre 1889 e residente a Bucuie, è restituito nella forma italiana di « Turchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lucia di Francesco, nata l'11 dicembre 1897, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(2209)

N. 50-123 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Pelicon Giuseppe fu Giuseppe e fu Tabaj Marianna, nato a Merna il 10 marzo 1885 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pellizon ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Pelicon Luigia fu Giuseppe Nanut, nata a Gorizia il 13 gennaio 1884, moglie;
Pelicon Maria, nata a Merna il 22 febbraio 1912, figlia;
Pelicon Antonio, nato a Gorizia il 29 settembre 1921, figlio;
Pelicon Milano, nato a Gorizia il 29 settembre 1921, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3401)

N. 50-124 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Mi-

nisteriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Pelicon Andrea fu Andrea e fu Maraz Marianna, nato a Gorizia il 3 dicembre 1862 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pellizon ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Pelicon Teresa fu Antonio Cotic, nata a Opacchiasella il 15 febbraio 1863, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3402)

N. 50-246 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Perkon Rosalia fu Giovanni e di Gabrielecic Francesca, nata a S. Martino di Quisca il 3 marzo 1904 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Percon ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Perkon Jolanda di Rosalia, nata a Gorizia il 14 gennaio 1928, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 29 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3405)

N. 50-2.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Castellig mons. Francesco fu Antonio e fu Michelus Teresa, nato a Gorizia il 31 gennaio 1862 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Castelli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3406)

N. 45-3.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Castellig Antonio fu Antonio e fu Michelus Teresa, nato a Gorizia il 26 gennaio 1869 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Castelli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3407)

N. 50-240 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cej Venceslao fu Giovanni e di Maria Drascek, nato a Gorizia il 27 febbraio 1895 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cei ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cej Maria di Andrea Leban, nata a Gorizia l'11 gennaio 1902, moglie;
Cej Slava, nata a Gorizia il 18 marzo 1920, figlia;
Cej Vilma, nata a Gorizia il 15 luglio 1924, figlia;
Cej Arturo, nato a Gorizia il 3 agosto 1931, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3408)

N. 50-221 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cej Bortolo fu Andrea e fu Komeli Marianna, nato a Gorizia il 9 ottobre 1880 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cei ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cej Anna fu Francesco Gruden, nata a Sambasso il 16 agosto 1882, moglie;
Cej Gabriella, nata a Gorizia il 7 gennaio 1915, figlia;
Cej Emma, nata a Gorizia il 15 aprile 1920, figlia;
Cej Giordano, nato a Gorizia il 31 dicembre 1923, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3409)

N. 50-220 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cej Agostino di Luigi e di Anna Presiner, nato a Gorizia l'8 agosto 1903 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cei ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cej Luigia di Giovanni Marvin, nata a Gorizia il 3 novembre 1910, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3410)

N. 50-239 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale:

Decreta:

Il cognome della signora Cei ved. Agnese fu Biagio Pavlin e di Cerne Anna, nata a Gorizia il 25 dicembre 1862 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cei ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cej Stefano fu Matteo, nato a Gorizia il 23 dicembre 1895, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 21 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3411)

N. 50-238 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cej Michele fu Andrea e fu Kumar Maria, nato a Gorizia il 17 settembre 1856 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cei ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cej Teresa di Andrea Konjedic, nata a Salona l'8 ottobre 1858, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3412)

N. 50-237 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Cej ved. Giuseppina fu Mattia Plesnicar e fu Cerne Caterina, nata a Gargaro il 29 febbraio 1868 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cei ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cej Matilde fu Stefano, nata a Gargaro il 12 marzo 1894, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3413)

N. 50-236 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cej Giovanni fu Stefano e fu Anna Cucat, nato a Gorizia il 26 dicembre 1864 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cei ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cej Giuseppina fu Stefano Brajda, nata a Gorizia il 10 novembre 1872, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3414)

N. 50-235 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cej Giuseppe fu Giuseppe e di Komel Caterina, nato a Gorizia il 29 agosto 1899 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cei ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cej Margherita di Stefano Nemec, nata a Gorizia il 12 aprile 1899, moglie;

Cej Floriano, nato a Gorizia il 25 settembre 1922, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni

altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3415)

N. 50-234 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cej Francesco fu Stefano e fu Giuseppina Podgornik, nato a Gargaro il 5 marzo 1884 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cei ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cej Cristina fu Michele Biteznik, nata a Gorizia il 22 agosto 1889, moglie;
Cej Davide, nato a Gorizia il 7 dicembre 1920, figlio;
Cej Giuliano, nato a Gorizia il 7 aprile 1926, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3416)

N. 50-233 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Cej ved. Francesca fu Andrea Batistic e fu Brisko Caterina, nata a Gorizia il 16 dicembre 1872 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cei ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cej Daniele fu Antonio, nato a Gorizia il 28 luglio 1904, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3417)

N. 50-232 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cej Antonio di Stefano e di Amalia Preschiren, nato a Gorizia il 15 aprile 1900 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cei ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cej Emma di Andrea Spacapan, nata a Sambasso il 17 gennaio 1903, moglie;
Cej Milano, nato a Gorizia il 23 aprile 1923, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3418)

N. 50-231 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cej Antonio di Andrea e fu Comelj Marianna, nato a Gorizia il 19 dicembre 1872 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cei ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Cej Giacomo fu Andrea, nato a Gorizia il 1° agosto 1884, fratello;

Cej Luigia fu Caterina Cej, nata a Gorizia il 9 giugno 1897, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3419)

N. 50-230 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cej Antonio di Michele e di Konjedic Teresa, nato a Gorizia il 17 gennaio 1887 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cei ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Cej Carolina di Giuseppe Hvalic, nata a Gorizia il 14 agosto 1892, moglie;

Cej Antonia, nata a Gorizia il 20 ottobre 1924, figlia;

Cej Giuseppe, nata a Gorizia l'8 febbraio 1928, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3420)

N. 50-229 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cej Luigi di Giuseppe e di Susmelj Maria, nato a Tarnova della Selva il 30 dicembre 1895 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cei ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Cej Luigia di Francesco Rebek, nata a Tarnova il 29 gennaio 1899, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3421)

N. 50-228 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signorina Cej Giuseppina di Michele e di Teresa Konjedic, nata a Gorizia il 2 febbraio 1893 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cei ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3422)

N. 50-227 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Mi-

nisteriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Cej ved. Maria fu Michele Zidercic e fu Caterina Stanih, nata a Salona d'Isonzo il 1° maggio 1883 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cei ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Zej Giuseppe fu Giuseppe, nato a Gorizia il 28 aprile 1910, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3423)

N. 50-226 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cej Giuseppe fu Giuseppe e di Luigia Faganel, nato a Gorizia il 20 aprile 1901 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cei ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Cej Giuseppina di Giovanni Benco, nata a Rifembergo il 18 maggio 1897, moglie;
Cej Renato, nato a Gorizia il 22 ottobre 1922, figlio;
Cej Guglielmo, nato a Gorizia il 12 marzo 1924, figlio;
Cej Maria, nata a Gorizia il 10 agosto 1925, figlia;
Cej Giuseppe, nato a Gorizia l'11 agosto 1928, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3424)

N. 50-225 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cej Giuseppe di Stefano e di Giuseppina Plesnicar, nato a Gargaro il 2 febbraio 1901 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cei ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Cej Elisabetta fu Andrea Volk, nata a Tarnova il 15 novembre 1905, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3425)

N. 50-224 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cej Giovanni fu Giovanni e di Maria Drascik, nato a Gorizia l'11 maggio 1893 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cei ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Cej Carolina fu Antonio Reja, nata a S. Martino Quisca il 18 dicembre 1892, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3426)

N. 50-224 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signorina Cej Cecilia fu Giuseppe e di Komel Caterina, nata a Gorizia il 30 giugno 1902 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cei ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cej Valentino fu Giuseppe, nato a Gorizia il 9 marzo 1905, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3427)

N. 50-222 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cej Cirillo fu Matteo e fu Teresa Plesnicar, nato a Gorizia il 22 settembre 1887 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cei ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3428)

N. 50-130 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Perko Antonio fu Giuseppe e di Clementina Krasevic, nato a Gorizia il 9 luglio 1894 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Perco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Perko Maria fu Francesco Bizjak, nata a Gorizia l'8 novembre 1889, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3429)

N. 50-131 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Perko Angelo fu Stefano e fu Maria Cecuta, nato a Gorizia l'8 febbraio 1882 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Perco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Perko Teodolinda, nata a Gorizia il 22 novembre 1908, figlia;

Perko Anita, nata a Gorizia il 1° marzo 1910, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni

altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3430)

N. 50-132 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Perko Andrea di Andrea e di Trpin Anna, nato a Gorizia il 22 novembre 1897 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Perco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Perko Luigia di Gasparo Ciglic, nata a Gorizia il 10 maggio 1902, moglie;
Perko Vida, nata a Gorizia il 14 maggio 1920, figlia;
Perko Livia, nata a Gorizia il 29 agosto 1924, figlia;
Perko Silvia, nata a Gorizia il 7 aprile 1926, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3431)

N. 50-113 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Perko Andrea di Andrea e di Lucia Moc, nato a Gorizia il 31 gennaio 1886 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Perco ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3432)

N. 50-134 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Perko Andrea fu Francesco e fu Lucia Caretta, nato a Gorizia il 30 dicembre 1860 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Perco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Perko Lucia fu Antonio Moc, nata a Gorizia il 13 giugno 1861, moglie;
Perko Francesco, nato a Gorizia il 2 ottobre 1894, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3433)

N. 50-135 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Perko Giuseppe fu Stefano e fu Agnese Perko, nato a Gorizia il 7 febbraio 1882 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Perco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Perko Giovanna di Giovanni Bizjak, nata a Gorizia il 2 agosto 1888, moglie;
Perko Anna, nata a Gorizia il 24 dicembre 1908, figlia;
Perko Elvira, nata a Gorizia il 10 gennaio 1911, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3434)

N. 50-136 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Perko Giovanni di Stefano e fu Agnese Perko, nato a Gorizia il 21 novembre 1877 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Perco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Perko Giovanna fu Stefano Simsic, nata a Castel Dobra il 14 dicembre 1877, moglie;
Perko Stefano, nato a Gorizia il 16 maggio 1908, figlio;
Perko Alma, nata a Gorizia il 13 novembre 1910, figlia;
Perko Giuseppe, nato a Lubiana il 31 gennaio 1916, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3435)

N. 50-137 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Perko Andrea fu Andrea e fu Caterina Pojavnik, nato a Gorizia il 18 settembre 1869 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Perco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Perko Francesca fu Giovanni Perko, nata a Gorizia il 22 dicembre 1871, moglie;
Perko Alma, nata a Gorizia il 7 ottobre 1907, figlia;
Perko Maria, nata a Gorizia il 14 agosto 1909, figlia;
Perko Marcellina, nata a Gorizia il 24 ottobre 1912, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3436)

N. 50-158 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Perko Stefano fu Gasparo e di Luznik Caterina, nato a Gorizia il 12 settembre 1885 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Perco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Perko Maria fu Pietro Bastjancic, nata a Gorizia il 9 febbraio 1889, moglie;
Perko Nicolò, nato a Gorizia il 6 dicembre 1911, figlio;
Perko Mario, nato a Gorizia l'8 dicembre 1915, figlio;
Perko Gasparo, nato a Gorizia il 29 luglio 1920, figlio;
Perko Albino, nato a Gorizia il 4 agosto 1923, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3437)

N. 50-151 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Perko Leopoldo di Domenico e fu Anna Marega, nato a Gorizia il 29 gennaio 1884 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Perco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Perko Giulia fu Andrea Zanutel, nata a Gorizia il 3 maggio 1887, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3438)

N. 50-150 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Perko Antonio di Giovanni e di Orsola Korsic, nato a Gorizia il 25 luglio 1876 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Perco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Perko Maria fu Stefano Delpin, nata a Merna il 17 agosto 1876, moglie;
Perko Mario, nato a Gorizia il 22 settembre 1900, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3439)

N. 50-149 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Perko Stefano fu Pietro e di Danevčič Giuseppina, nato a Gorizia il 29 dicembre 1898 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Perco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Perko Giovanna fu Giovanni Kancler, nata a Gorizia il 3 luglio 1908, moglie;
Perko Ottocaro, nato a Gorizia il 24 ottobre 1925, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3440)

N. 50-148 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Perko Pietro fu Antonio e di Agostina Bregant, nato a Gorizia il 6 agosto 1880 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Perco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Perko Erminia di Giuseppe Bressan, nata a Gorizia il 21 gennaio 1889, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3441)

N. 50-147 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Perko Stefano fu Matteo e fu Anna Delpin, nato a Gorizia il 5 ottobre 1853 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Perco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Perko Maria fu Gasparo Bandelj, nata a Gorizia il 1° dicembre 1853, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3442)

N. 50-156 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Perko ved. Francesca di Andrea Markic e di Anna Tribusson, nata a Gorizia il 3 dicembre 1882 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Perco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Perko Umberto fu Francesco, nato a Gorizia il 23 giugno 1914, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3443)

N. 50-145 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signorina Perko Vittoria fu Giovanni e fu Caterina, nata a Gorizia il 23 dicembre 1881 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Perco ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3444)

N. 50-144 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Perko Augusto fu Domenico e fu Anna Marega, nato a Gorizia il 17 gennaio 1888 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Perco ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3445)

N. 50-143 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Perko Francesco di Andrea e di Perko Francesca, nato a Gorizia il 16 ottobre 1897 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Perco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Perko Onorina di Pietro Orzan, nata a Capriva l'8 febbraio 1897, moglie;

Perko Bruno, nato a Gorizia il 13 ottobre 1920, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3446)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3a *pubblicazione*). Elenco n. 171.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 97 — Data: 19 giugno 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Teramo — Intestazione: Capozulli Emidio di Bernardo, domic. in Campli — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 98, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1866 — Data: 15 gennaio 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Fuso Maria vedova Vezzoni — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1, usufrutto — Rendita: L. 175, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 103 — Data: 23 febbraio 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione: Vataloro avv. Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 1105, consolidato 5 % Littorio, con decorrenza 1° gennaio 1932.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 28 maggio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3630)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 138.

Media dei cambi e delle rendite

del 21 giugno 1932 - Anno X

S. U. America (Dollaro)	19.54
Inghilterra. (Sterlina)	70.70
Francia. (Franco)	76.90
Svizzera. (Franco)	381.10
Albania. (Franco)	377.40
Argentina. (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.30
Austria. (Shilling)	—
Belgio. (Belga)	2.74
Brasile. (Milreis)	—
Bulgaria. (Leva)	—
Canadà. (Dollaro)	16.85
Cecoslovacchia. (Corona)	58.12
Cile (Peso)	—
Danimarca. (Corona)	3.88
Egitto. (Lira egiziana)	—
Germania. (Reichsmark)	4.651
Grecia. (Dracma)	—
Jugoslavia. (Dinaro)	—
Norvegia. (Corona)	3.50
Olanda. (Fiorino)	7.93
Polonia. (Zloty)	220 —
Rumenia. (Leu)	11.40
Spagna. (Peseta)	161.50
Svezia. (Corona)	3.68
Turchia. (Lira turca)	—
Ungheria. (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay. (Peso)	—
Oro	377.03
Rendita 3,50 % (1906)	73.175
Id. 3,50 % (1902)	69 —
Id. 3 % lordo	45.225
Consolidato 5 %	82.60
Buoni novennali. Scadenza 1932	100 —
Id. id. Id. 1934	99.375
Id. id. Id. 1940	97.40
Id. id. Id. 1941	97.375
Obbligazioni Venezie 3,50 %	82.625

BANCA

Capitale nominale L. 500,000,000

Situazione al 31

			DIFFERENZE con la situazione al 20 maggio 1932-X (migliaia di lire)
ATTIVO.			
Oro in cassa . . . . . L.		5.650.181.359,57	+ 13.796
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero	L. 1.244.939.694,07		— 63.353
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere .	» 184.430.272,35		—
Cambiali su estero	» 6.768.015,36		—
		1.436.137.981,78	— 63.353
Riserva totale . . . . L.		7.086.319.341,35	— 49.557
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . . »		1.772.798.105 —	—
Cassa . . . . . »		333.161.529,13	— 5.187
Portafoglio su piazze italiane . . . . . »		5.468.024.450,82	+ 394.012
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . . »		4.994.654,03	+ 25
Anticipazioni — su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L. 1.350.583.692,42		— 132.107
Anticipazioni — su sete e bozzoli	» 702.862,45		+ 264
		1.351.286.554,87	— 131.843
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . L.		1.365.353.082,73	+ 13
Titoli di pertinenza della Cassa auton. d'ammortamento del Deb. pubbl. int. . »			
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione	L. 133.731.950,90		— 27.969
altri	» 98.580.502,56		+ 8.459
		232.312.453,46	— 19.510
Credito di interessi verso l'Istituto di liquidazioni . . . . . L.		369.907.771,05	—
Azionisti a saldo azioni . . . . . »		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . . »		175.282.380,55	+ 1.401
Istituto di liquidazioni . . . . . »		1.650.738.233,18	—
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario	L. 30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale	» 32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti	» 103.951.429,79		+ 8.643
Impiego fondo pensioni	» 223.190.826,87		+ 293
Impiego in titoli Istituto di liquidazioni	» 369.907.771,05		—
Debitori diversi	» 493.208.212,50		+ 12.566
		1.252.743.240,21	+ 21.502
Spese . . . . . L.		61.835.682,82	+ 9.375
L.		21.324.757.479,20	
Depositi in titoli e valori diversi . . . . . »		28.805.592.712,37	+ 1.047.660
L.		50.130.350.191,57	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . »		380.064.587,63	— 172
TOTALE GENERALE . . . L.		50.510.414.779,20	

Saggio normale dello sconto 5 % (dal 2 maggio 1932-X).

Il governatore: AZZOLINI.

(21009)

D'ITALIA

Versato L. 300,000,000.

—

maggio 1932 (X)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 20 maggio 1932-X (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti . . . L.		13.136.809.550 —	+ 232.629
Vaglia cambiari e assegni della Banca . . . »		354.750.125,09	— 16.740
Depositi in conto corrente . . . »		916.788.960,65	+ 12.446
Conto corrente del Regio tesoro . . . »		300.000.000 —	—
Totale partite da coprire . . . L.		14.708.348.635,74	+ 228.335
Capitale . . . L.		500.000.000 —	—
Massa di rispetto . . . »		100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale . . . »		32.500.000 —	—
Conti correnti vincolati . . . »		455.042.518,75	— 175.901
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato . . . »		3.953.597.357,41	+ 154.992
Istituto di liquidazioni - conto Titoli . . . »		369.907.771,05	—
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno { conto corrente . . »		200.200.452,69	+ 20.070
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno { conto titoli . . »		—	
Partite varie:			
Riserva speciale di proprietà degli azionisti . . . L.	104.175.388,22		—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici . »	46.000.000 —		—
Creditori diversi . . . »	651.492.159,31		— 17.823
		801.667.547,53	— 17.823
Rendite del corrente esercizio . . . L.		203.493.196,03	+ 10.558
L.		21.324.757.479,20	
Depositanti . . . »		28.805.592.712,37	+ 1.047.660
L.		50.130.350.191,57	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . »		380.064.587,63	— 172
TOTALE GENERALE . . . L.		50.510.414.779,20	

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione e ad ogni altro impegno a vista 48,18 %.

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione 43,01 %.

Ragioneria generale — Il Capo servizio: G. ROSAI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 46).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	558716	122.50	Faravelli Maria fu Francesco, *nubile*, dom. in Torrazza di S. Maria della Versa (Pavia).	Faravelli Maria fu Francesco, *moglie di Acchilli Fortunato*, dom come contro.
Cons. 5 %	188974	350 —	Cafaro *Antonio* fu Giuseppe, dom. in Montesano sulla Marcellana (Salerno).	Cafaro *Michele-Antonio* fu Giuseppe, dom. come contro.
»	244899	50 —	de Francisci Giovan Battista Romolo di Agostino, dom. in Roma.	de Francisci Giovan Battista Romolo di Agostino, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. in Roma.
Littorio Cons. 5 %	8738 392608	365 — 500 —	Castello *Luigi*, Alda e Palmira fu Paolo, minori sotto la p. p. della madre Patrone Maria Geronima ved. Castello, dom. in Campomorone (Genova); con usufrutto a quest'ultima.	Castello *Agostino-Mario-Luigi*, Alda e Palmira fu Paolo, minori ecc. come contro; con usuf. come contro.
»	379964	40 —	Bertana *Eustacchia* fu Stefano, moglie di Gaviorno Antonio, dom. in Castelletto Merli (Alessandria), vincolata.	Bertana *Celestina-Eustacchia* fu Stefano, moglie di Gaviorno Antonio, dom. come contro, vincolata.
»	433515	1.235 —	Del Monte Laura di *Alfredo* minore sotto la p. p del padre, dom. in Napoli.	Del Monte Laura di *Asdrubale*, minore ecc. come contro.
»	518782	400 -	Bellusci Anna, minore sotto la tutela legale della madre Caccavale Emanuela, nubile, dom. in Napoli	Bellusci Anna *fu Pasquale*, minore sotto la p. p. della madre Caccavale Emanuela, *ved.* Bellusci, dom. in Napoli.
3.50 %	648714	35 —	Canavesio *Livia* fu Lorenzo, minore sotto la p. p. della madre Rava Teresa fu Giovanni, ved. Canavesio, dom. in Buronzo (Novara), vincolata.	Canavesio *Lidia-Maria* fu Lorenzo, minore ecc. come contro, vincolata.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 28 maggio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3632)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.